



CITTA' DI  
**SANTA MARIA  
CAPUA VETERE**  
PROVINCIA DI CASERTA

Via Albana, 91  
81055 - Santa Maria Capua Vetere  
0823.813111  
P.IVA 00186270618

**OGGETTO: Ordinanza disciplina di sosta e parcheggio presso il “Parco Urbano” n. 88 del 20.7.2022**

## IL SINDACO

**Richiamato** l’art. 7, comma 1 – lettera h) del D.Lgs. 285 del 1992 che recita: “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art.185;

**Visto** l’art. 185 del D.Lgs. 285 del 1992 che disciplina la circolazione e la sosta di autocaravan;

### Dato atto che:

- nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito della zona archeologica dell’Anfiteatro Campano, insiste il “Parco Urbano”, ampia area attrezzata comprensiva di spazi verdi attrezzati, area sportiva e di una zona adibita per la sola sosta di autovetture, autocaravan e bus turistici;

### Considerato che:

- lo scopo per cui veniva istituita questa area era anche quello di garantire la sosta per i visitatori e turisti dell’importante area archeologica, anche attraverso un servizio parcheggio che consentisse lo stazionamento e la sosta dei soli veicoli sopra indicati;
- in considerazione di quanto sopra e delle caratteristiche dell’area la sosta massima deve essere limitata ad una notte con obbligo, in caso di pernottamento notturno, di previa comunicazione al locale Comando di P.M. con ogni mezzo entro le ore 13.00 della giornata antecedente al pernottamento ( telefono, mail ,pec, app)
- detta area, pur attrezzata, non è da considerarsi come area camping né tanto meno un campeggio;
- in detta area attrezzata non può essere quindi consentito aprire la veranda, posizionare tavolino e sedie, mettere i pedini di stazionamento e aprire le finestre a compasso;

### Considerato che:

- i Carabinieri della Stazione di S. Maria C.V. hanno segnalato “*la presenza di diversi caravan e roulotte occupati da cittadini Rom provenienti dalla Regione Sicilia*”;
- il locale Comando di P.M. ha in varie occasioni riscontrato tale presenza sanzionando in più occasioni comportamenti in violazione del C.d.S.;
- in occasione di uno di questi controlli nasceva un’accesa discussione che coinvolgeva varie persone oggetto del controllo;
- vari cittadini hanno segnalato telefonicamente comportamenti serali contrari alla quiete urbana nonché fenomeni come lo spandimento di indumenti con corde attaccate agli alberi e accensione di bracieri contrari al decoro e alla sicurezza di detta area;

**Ritenuto** di consentire nel “Parco Urbano”, di Via Martiri Cristiani la sosta ed il parcheggio degli autocaravan, solo nelle specifiche zone colorate di giallo di cui alla cartina allegata, dei bus turistici nella zona blu e delle automobili e moto nella zona rossa;



**Considerato** che ai sensi del comma 5 dell'art 50 del Tuel, in caso di grave incuria del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità, e dei comma 4 e 4bis dell'art. 54 del Tuel al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è compito del Sindaco adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

**Visti:**

- gli art. 50 e 54 del D.lgs 267 del 18/08/2000;
  - il D. Lvo 285/1992;
  - il Regolamento di Polizia Urbana e della convivenza civile ed in particolare gli artt.11, 12,17,19, 21 comma 3, 39, 41, 42 etc

### **ORDINA**

**che nel "Parco Urbano", di Via Martiri Cristiani sono vietati:**

- la sosta e fermata al di fuori delle zone consentite (autocaravan, solo nelle specifiche zone colorate di giallo, bus turistici nella zona blu, automobili e moto nella zona rossa di cui alla cartina allegata) con applicazione della sanzione prevista dall'art. 158 del C.d.S.;
- l'ingresso, la sosta ed il parcheggio delle roulotte, con obbligo di sgombero immediato;
- accendere fuochi, bracieri o simili;
- utilizzare gruppi elettrogeni;
- usare l'acqua per lavare autocaravan e veicoli in genere, per usi personali e per altri usi diversi da quello di carico d'acqua nel serbatoio;
- scavare buche e piantare picchetti;
- stendere panni e/o abiti;
- aprire la veranda, posizionare ombrelloni, tavolino e sedie, mettere i pedini di stazionamento e aprire le finestre a compasso esporre;
- la sosta degli autocaravan oltre le ore 20.30, salvo per chi ha comunicato la sosta notturna (e per una sola notte) al Comando P.M. entro le ore 13.00.

Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione dell'area contrari o incompatibili con il presente atto.

### **DISPONE**

Oltre alle sanzioni previste per legge, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del C.P.


Alle violazioni di cui sopra consegue l'applicazione della sanzione accessoria dello sgombero immediato dall'area e in caso di inottemperanza si procederà con lo sgombero coatto.

Le Forze di Polizia e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento anche con apposizione di specifica segnaletica.

La pubblicazione della presente ordinanza sul Sito istituzionale e all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e la trasmissione della stessa alla Prefettura di Caserta, alla Questura, al locale Commissariato di P.S., alla locale Stazione Carabinieri e al Comando di Polizia Locale.

### **RENDE NOTO**

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR competente, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, può essere proposto ricorso al Capo dello stato, per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

  
 Il Sindaco  
 Avv. Antonio Mirra

